

D.P.R. 26 ottobre 1972, [n. 633](#).
(Gazz. Uff. n. 292 del 11 novembre 1972 S.O.)

Titolo I

Art. 8

Cessioni all'esportazione [\(1\)](#) [\(14\)](#) [\(15\)](#) [\(16\)](#)
Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'[art. 1](#), comma 330, lettera b), L. 24 dicembre 2012, n. 228

Versione: 11

Modificativo: 1, comma 330, lettera b), L. 24 dicembre 2012, n. 228

Entrata in vigore:

1 gennaio 2013

[1] Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili: [\(8\)](#)

a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità economica europea [\(10\)](#), a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'[art. 2](#) del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a). Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni [\(2\)](#) [\(11\)](#);

b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea [\(10\)](#) entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea [\(10\)](#); l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale o dall'Ufficio postale su un esemplare della fattura [\(3\)](#);

c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta [\(4\)](#) [\(17\)](#).

[2] Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro

responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi [\(17\)](#) [\(18\)](#). I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi, delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all'Ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che iniziano l'attività o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono avvalersi per la durata di un triennio solare della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti [\(12\)](#).

[3] I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del precedente comma devono annotare nei registri di cui agli articoli 23 o 24 ovvero 39, secondo comma, entro ciascun mese, l'ammontare di riferimento delle esportazioni e quello degli acquisti fatti senza pagamento dell'imposta ai sensi della lettera c) del primo comma risultanti dalle fatture e bollette doganali registrate o soggette a registrazione entro il mese precedente. I contribuenti che fanno riferimento ai corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti devono inviare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il mese successivo a ciascun semestre solare, un prospetto analitico delle annotazioni del semestre. [\(5\)](#) [\(13\)](#)]

[4] Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio [\(6\)](#).

[5] Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunità [\(9\)](#) anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma [\(7\)](#).

Note:

- (1) Articolo sostituito dall'[art. 1](#), D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, dall'[art. 1](#), D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, modificato dal D.P.R. 31 marzo 1979, [n. 94](#) e, successivamente, sostituito dall'[art. 2](#), D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897.
- (2) Lettera così modificata dall'art. 57, comma 1, lett. B), D.L. 30 agosto 1993, [n. 331](#), dall'[art. 2](#), comma 1, lett. b), n. 1), L. 18 febbraio 1997, n. 28 e, successivamente, dall'[art. 1, comma 330, lett. b\), L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il [comma 335 del medesimo art. 1, L. 228/2012](#). In precedenza, la medesima modifica era stata prevista dall'[art. 1, comma 7, lett. b\), D.L. 11 dicembre 2012, n. 216](#), non convertito in legge (Comunicato 9 febbraio 2013, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2013, n. 34). A norma dell'[art. 1, comma 362, della predetta L. 228/2012](#) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del [D.L. 216/2012](#), non convertite in legge.
- (3) Lettera sostituita dall'[art. 4](#), D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793 e, successivamente, modificata dall'art. 57, comma 1, lett. B) e C), D.L. 30 agosto 1993, [n. 331](#).
- (4) Lettera sostituita dall'[art. 2](#), comma 1, lett. b), n. 2), L. 18 febbraio 1997, n. 28.
- (5) Comma abrogato dall'[art. 3](#), comma 3, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746.
- (6) Comma aggiunto dall'[art. 1](#), comma 5, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417.
- (7) Comma aggiunto dall'art. 57, comma 1, lett. D), D.L. 30 agosto 1993, [n. 331](#).
- (8) Alinea così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 18/2010](#).
- (9) A norma dell'[art. 8, comma 2, lett. o\), L. 15 dicembre 2011, n. 217](#), i richiami alla "Comunità" devono intendersi riferiti all'"Unione europea".
- (10) A norma dell'[art. 8, comma 2, lett. o\), L. 15 dicembre 2011, n. 217](#), i richiami alla "Comunità economica europea" devono intendersi riferiti all'"Unione europea".
- (11) Vedi, anche, l'[art. 13](#), L. 30 dicembre 1991, n. 413.
- (12) Nel presente comma, ai sensi dell'[art. 3](#), D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 1984, le disposizioni «concernenti la dichiarazione e la comunicazione dell'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta» nonché quelle «riguardanti i soggetti che iniziano l'attività». Al riguardo vedasi ora quanto disposto dagli artt. da 1 a 4 del citato decreto-legge [n. 746](#) del 1983.
- (13) Vedasi quanto disposto dagli artt. da 1 a 4 del decreto-legge [n. 746](#) del 1983. Vedi, anche, l'[art. 2](#), D.L. 19 dicembre 1984, n. 853.
- (14) Vedansi: - gli artt. da 1 a 5, D.L. 29 dicembre 1983, [n. 746](#), convertito dalla L. 27 febbraio 1984, [n. 17](#); - l'[art. 2](#), commi 2 e 3, L. 18 febbraio 1997, n. 28; - l'[art. 10](#) ("Semplificazione delle registrazioni relative al plafond"), D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.
- (15) Vedasi quanto disposto dagli [artt. 41, 42](#), comma 2, [52](#) e [58](#), D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, [n. 427](#), circa le cessioni intracomunitarie. Vedasi anche l'[art. 37](#), D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, [n. 85](#), circa le operazioni con l'estero dei soggetti che applicano il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da

collezione.

(16) Per le sanzioni applicabili alle violazioni relative alle esportazioni vedasi l'[art. 7](#) ("Violazioni relative alle esportazioni"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", in vigore dal 1° aprile 1998. Dalla stessa data l'art. 46 ("Violazioni relative alle esportazioni") del presente decreto è abrogato a norma dell'[art. 16](#), predetto D.Lgs. n. 471/1997.

(17) Vedasi l'[art. 13](#), comma 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(18) Vedasi l'[art. 41](#), comma 4, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, [n. 427](#), e successivamente, con effetto dal 14 marzo 1997, dall'[art. 2](#), comma 2, L. 18 febbraio 1997, n. 28, circa la rilevanza delle cessioni intracomunitarie nella determinazione dell'ammontare degli acquisti senza applicazione dell'imposta ai sensi degli artt. 8, 8-bis e 9 del presente decreto. Al riguardo vedasi anche l'[art. 58](#), comma 1, D.L. n. 331/1993, secondo cui non sono imponibili, anche agli effetti del presente comma, le cessioni effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente.